

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DETERMINAZIONE N. **88** DEL **5 AGO. 2015**

INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 5 AGO. 2015

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la realizzazione del programma di ricerca socio-economica denominato "Visitinps scholars"

## IL PRESIDENTE

- visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
- visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.366 del 24 settembre 1997;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto;
- vista la determinazione presidenziale n. 53 del 28 maggio 2015 con la quale è stato definito un progetto denominato "Visitinps scholars" attraverso il quale l'Istituto intende promuovere ricerche socio-economiche finalizzate all'analisi ed al monitoraggio delle politiche previdenziali legate al mercato del lavoro e welfare;
- vista la determinazione presidenziale n. 67 del 3 luglio 2015 con la quale è stato adottato il regolamento per la realizzazione del programma di ricerca socio-economica correlata al sistema di protezione sociale di cui all'oggetto contenente la disciplina di tutti gli aspetti procedurali necessari per la realizzazione e gestione di tale progetto;
- Vista la relazione a firma congiunta del Dott. Massimo Antichi, in qualità di membro del Comitato scientifico e incaricato di funzioni dirigenziali generali in rappresentanza dell'Istituto, della dott.ssa Cristina Deidda - Direttore centrale della Direzione Centrale Organizzazione - e del dott. Antonio De Luca - Direttore centrale della Direzione Centrale Studi e Ricerche, in cui si ravvisa la necessità di apportare al suddetto regolamento alcune modificazioni e integrazioni al fine di meglio precisare alcuni aspetti procedurali ed eliminare dubbi interpretativi in merito a previsioni del Regolamento stesso ed, in particolare: all'art. 4,

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



lettera A "VISITINPS Fellowship", si propone di prevedere anche la possibilità di conferire incarichi di ricerca senza borsa di studio; all'art. 5. "VISITINPS Fellowship", "VISITINPS Scholars" di tipo A e "VISITINPS Scholars" di tipo B, si propone di prevedere oltre alla pubblicazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nelle materie indicate nel bando stesso e ricomprese nel documento denominato "Aree di ricerca strategiche", anche la possibilità di pubblicare bandi per la presentazione di progetti di ricerca liberamente proposti da parte dei candidati su temi non indicati nel bando stesso ma ritenuti di interesse per l'Istituto; all'art.15 Comitato Scientifico, si propone di prevedere un quorum costitutivo e deliberativo per le riunioni del Comitato scientifico e pertanto si propone di inserire un ulteriore comma all'art.15 contenente la seguente disposizione: "Il Comitato è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore"; di conseguenza, appare opportuno precisare al successivo articolo 17, comma 3, che il Presidente dell'Inps ed il Dirigente della Direzione Studi e Ricerche, che possono intervenire di diritto alle riunioni del Comitato, e gli osservatori dei soggetti finanziatori del programma VISITINPS Scholars, che possono partecipare alle riunioni del Comitato, non hanno diritto di voto; all'art.18 Funzioni e procedura di nomina del Responsabile Scientifico, si propone di prevedere la possibilità per il Responsabile scientifico di convocare apposite riunioni periodiche alle quali sono chiamati a partecipare tutti i soggetti sponsorizzatori per informarli dei risultati del programma di ricerca; all'art.20 Proprietà intellettuale, si propone di riconoscere ai ricercatori di cui all'articolo 4, lettere A), B) e C) il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con l'utilizzo di risorse e informazioni dell'Inps e la possibilità di presentare tali lavori per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del progetto VISITINPS e, laddove necessario, riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni dei ricercatori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto. Inoltre, ferma restando tale possibilità, detti lavori di ricerca potranno essere pubblicati anche all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione dell'INPS su proposta del Comitato scientifico. Alla luce di tale previsione si propone di eliminare l'ultimo comma dell'art. 12 e di sostituire il contenuto dell'art. 20 con tale previsione:

- ravvisata pertanto, la necessità di modificare il Regolamento di cui alla predetta determinazione n. 67/2015;

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- su proposta del Direttore generale.


## DETERMINA

- di adottare, per le ragioni e secondo le modificazioni descritte in premessa, il nuovo Regolamento per la realizzazione del programma di ricerca socio-economica denominato "Visitinps scholars" allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE  
prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale



# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA SOCIO-ECONOMICA CORRELATA AL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE, DENOMINATO "VISITINPS SCHOLARS"

### Art. 1

#### Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività per l'attuazione del programma denominato "VISITINPS Scholars", in particolare, le attività relative a:

- selezione dei soggetti sponsorizzatori del programma "Visitinps scholars" (Parte I);
- presentazione e selezione dei progetti di ricerca (Parte II);
- funzionamento del "Comitato scientifico" e competenze "Responsabile scientifico" (Parte III);
- obblighi degli incaricati e supporto logistico del programma (Parte IV);
- definizione delle "Aree di ricerca strategiche" (Parte V).

### PARTE I

#### (La selezione dei soggetti sponsorizzatori)

### Art. 2

#### Oggetto e finalità della sponsorizzazione

L'INPS, in conformità ai propri fini istituzionali, allo scopo di favorire la migliore comprensione dei fenomeni economici correlati alle attività istituzionali, previdenziali e assistenziali attraverso l'attività di ricerca, di analisi e di monitoraggio delle politiche sul sistema di protezione sociale, promuove la ricerca scientifica attraverso le iniziative di cui all'art.22.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, connessi all'espletamento di tali iniziative sono finanziati dai soggetti sponsorizzatori, selezionati secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

### Art. 3

#### Procedura di scelta dello sponsor

Alle iniziative oggetto di sponsorizzazione possono partecipare soggetti privati, associazioni e fondazioni, i quali possono concorrere totalmente o

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



parzialmente fra di loro alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Nell'avviso di sponsorizzazione predisposto a cura dell'Istituto, che verrà pubblicato, esclusivamente sul sito dello stesso, dovranno essere contenuti almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione del programma "VISITINPS Scholars" da sponsorizzare;
- b) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- c) l'importo finanziario richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione del programma VISITINPS che non potrà essere inferiore a euro 20.000 né superiore ad euro 250.000,00.

La selezione dello sponsor avviene nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. (Codice appalti).

## PARTE II

### (Modalità di presentazione e selezione dei progetti di ricerca)

#### Art. 4

#### Criteri generali

La Parte II del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento, da parte di INPS, di borse di studio (*VISITINPS Fellowship*) ovvero di progetti di ricerca (*VISITINPS Scholars di tipo A e B*) che rientrino tra le "Aree di ricerca strategiche" di cui alla Parte V.

I programmi di ricerca di VISITINPS sono delle seguenti tipologie:

#### A. VISITINPS Fellowship:

Sono progetti destinati a giovani ricercatori in possesso di idoneo curriculum scientifico e selezionati dal Comitato scientifico (d'ora in avanti "Comitato") di cui all'art.15.

I candidati selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno un mese fino ad un massimo di un anno presso l'INPS.

L'incarico di ricerca può essere con o senza borsa di studio secondo quanto previsto dal bando; nel caso in cui sia prevista una borsa di studio l'importo viene stabilito nel bando stesso sulla base delle risorse finanziarie derivanti dai contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Istituto per l'attuazione del programma "VISITINPS Scholars".

Presentano una relazione periodica sulla attività di ricerca svolta e un documento finale entro sei mesi dal termine del periodo di visita.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## B. VISITINPS Scholars di tipo A:

Sono progetti destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale altamente qualificato e selezionati dal Comitato.

I candidati selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno tre mesi presso l'INPS, da completarsi nel corso di un anno con visite continuative di almeno un mese. Ricevono un'indennità non superiore ad un importo di 6.000,00 euro mensili, onnicomprensivo di tutte le spese sostenute.

Presentano un progetto di ricerca definitivo al termine del primo mese di visita e consegnano un documento finale sui risultati dell'attività di ricerca entro sei mesi dal termine del periodo di visita.

## C. VISITINPS Scholars di tipo B:

Sono progetti destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale altamente qualificato e selezionati dal Comitato.

I candidati selezionati trascorrono un periodo di studio di almeno un mese presso l'INPS nel corso di un anno e, in ogni caso, quando la durata dell'autorizzazione al periodo di studio sia superiore al periodo minimo previsto, la visita continuativa dovrà essere di almeno un mese.

Non ricevono alcuna indennità, né alcun rimborso spese. Consegnano un documento finale sui risultati dell'attività di ricerca entro sei mesi dal termine del periodo di visita.

L'attività di ricerca per i soggetti di cui alla lettera A del presente articolo dovrà essere svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico (tutor) individuato dal Comitato. I ricercatori di cui alle lettere B e C del presente articolo, si rapportheranno al Comitato per il tramite del "Responsabile scientifico" di cui all'art. 18.

Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui alle lettere A, B e C dell'art. 4, avviene previo svolgimento delle procedure selettive di cui all'art. 9 atte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

## Art. 5

### Procedura per il conferimento degli incarichi di ricerca

#### VISITINPS Fellowship (borse di studio)

- pubblicazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nelle materie indicate nel bando stesso ovvero per la presentazione di progetti di ricerca liberamente proposti da parte dei candidati su temi

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



di interesse dell'Istituto e ricompresi tra le "Aree di ricerca strategiche" di cui al successivo articolo 22; il bando deve contenere il numero ed il valore economico di ogni singola borsa di studio concessa per l'attività di ricerca che l'Inps vuole conferire, ovvero l'indicazione che trattasi di incarico di ricerca senza borsa di studio;

- presentazione dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, da parte dei candidati;
- la valutazione dei progetti sarà effettuata dal Comitato che formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree di ricerca interessate.

#### **VISITINPS Scholars di tipo A:**

- pubblicazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nelle materie indicate nel bando stesso ovvero per la presentazione di progetti di ricerca liberamente proposti da parte dei candidati su temi di interesse dell'Istituto e ricompresi tra le "Aree di ricerca strategiche" di cui al successivo articolo 22; il bando dovrà prevedere il numero delle posizioni ammissibili e l'indennità da corrispondere;
- presentazione dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati;
- la valutazione dei progetti di ricerca sarà effettuata da parte del Comitato che formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree di ricerca interessate.

#### **VISITINPS Scholars di tipo B:**

- pubblicazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nelle materie indicate nel bando stesso ovvero per la presentazione di progetti di ricerca liberamente proposti da parte dei candidati su temi di interesse per l'Istituto e ricompresi tra le "Aree di ricerca strategiche" di cui al successivo articolo 22; il bando dovrà prevedere il numero delle posizioni ammissibili;
- presentazione dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati;
- la valutazione sarà effettuata dal Comitato che formulerà, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree di ricerca interessate.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Art. 6 Bandi di selezione**

Il bando di selezione è emanato dal Presidente dell'INPS su proposta del Comitato.

Il bando deve contenere:

- la tipologia dell'incarico di ricerca di cui all'art. 4;
- il tema oggetto di ricerca;
- l'indicazione degli specifici compiti, dei diritti e dei doveri del ricercatore;
- la durata;
- l'eventuale borsa o indennità spettante;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- i criteri di selezione delle candidature.

Il bando è reso pubblico, per almeno 15 giorni consecutivi, per via telematica, sul sito dell'INPS.

## **Art. 7 Ammissibilità delle candidature**

I bandi possono prevedere che destinatari degli incarichi siano studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca ovvero di titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, corredato di una adeguata produzione scientifica.

In assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiranno titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli incarichi.

## **Art. 8 Regime di incompatibilità**

Non possono candidarsi e partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione degli incarichi:

- i dipendenti dell'INPS ;
- il personale dipendente presso enti privati che non siano enti o organismi di ricerca;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso, con un componente del Comitato scientifico ovvero



# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



con il Presidente, il Direttore Generale, o con altri componenti degli Organi dell'INPS.

I candidati assegnatari, al momento della sottoscrizione del contratto, effettuano apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'INPS di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.

## **Art. 9**

### **Attività del Comitato scientifico e formazione della graduatoria**

La valutazione comparativa dei candidati per tutte le fattispecie di cui all'art. 4 sarà effettuata dal Comitato.

Ai fini della valutazione comparativa, il Comitato individua al proprio interno ovvero tra esperti di chiara fama della materia di ricerca oggetto del bando, una Commissione costituita da almeno tre componenti, che potrà essere integrata da non più di due osservatori, senza diritto di voto, in rappresentanza dei soggetti finanziatori del programma VISITINPS, adeguatamente qualificati nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del bando. La Commissione, proposta dal Comitato, dovrà essere nominata con apposito atto dal Presidente dell'INPS.

Al Comitato è demandata, la valutazione dell'ammissibilità dei candidati alla luce delle attività svolte dalla Commissione e dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

Il Comitato effettuerà la valutazione dei candidati, sulla base della valutazione dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni presentate.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, alle pubblicazioni, all'attività di ricerca.

I punti attribuibili complessivamente sono 100, così distribuiti:

a. 50 in base alla valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale;

b. 50 in base all'attività di ricerca e alle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di dottorato.

La valutazione è tesa ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la valutazione dei titoli e della qualità scientifica delle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di Dottorato.

Il Comitato è tenuto a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data della scadenza del bando. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



single riunioni della Commissione e della riunione finale del Comitato; ne sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva sui lavori svolti da ognuno dei candidati.

Al termine della valutazione, il Comitato, sottopone le risultanze dei propri lavori assunti a maggioranza, la graduatoria e l'indicazione degli assegnatari al Presidente dell'INPS il quale, previa verifica della regolarità formale degli atti da parte della competente Direzione centrale Studi e Ricerche, proclama i vincitori della procedura comparativa per l'affidamento del progetto di ricerca con apposita determinazione.

La comunicazione dell'esito della procedura di valutazione avviene tramite pubblicazione sul sito web dell'INPS.

L'INPS potrà attingere alla graduatoria, entro il termine di un anno, al solo scopo di sostituire l'assegnatario in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 Durata dell'incarico**

Gli incarichi di ricerca possono avere una durata compresa tra un mese e un anno e non sono rinnovabili.

#### **Art. 11 Oggetto e stipula del contratto**

Gli assegnatari della procedura di valutazione sono tenuti a stipulare un contratto che disciplina le attività di ricerca, gli obblighi e doveri dell'INPS e dei ricercatori nonché a rispettare le istruzioni circa le modalità di utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, della determinazione presidenziale n. 43 del 14 maggio 2015 relativa ai criteri ed alle modalità di fornitura dei dati statistici da parte dell'INPS nonché secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Il contratto, che sarà stipulato dal Direttore Generale o da un suo delegato, dovrà prevedere, tra l'altro, in capo agli assegnatari, la responsabilità sui contenuti dell'elaborato finale e delle modalità di redazione dello stesso in linea con le disposizioni vigenti in materia

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Art. 12**

### **Incarichi ed obblighi dei titolari**

Nei casi in cui siano previsti per gli incarichi di cui all'art. 4, lettera A. del presente Regolamento, importi di borse di studio con riconoscimento forfettario delle spese sostenute, tali importi sono stabiliti a giudizio insindacabile dell'INPS e devono avere la necessaria copertura finanziaria sulla base delle sponsorizzazioni ricevute.

I titolari degli incarichi di ricerca sono tenuti a presentare periodicamente - secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento e in ogni caso al termine della durata dell'incarico - al Comitato scientifico, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del tutor ovvero del "responsabile scientifico" di cui al successivo art. 18.

## **Art. 13**

### **Disposizioni in materia fiscale**

Agli importi delle borse o delle indennità, di cui al presente Regolamento, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

## **Art. 14**

### **Decadenza, recesso e risoluzione degli incarichi**

Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, entro il termine previsto dal bando, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Decadono dall'attribuzione dell'incarico di ricerca coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano comunicazioni di cui all'art.8 del presente Regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il titolare degli incarichi di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta. In tal caso, il pagamento degli eventuali importi previsti sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Tali circostanze devono essere comunicate dal tutor ovvero dal responsabile scientifico al Comitato che proporrà i relativi provvedimenti.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **PARTE III** **(La governance del programma "VISITINPS SCHOLARS")**

### **Art. 15** **Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico (Comitato) è costituito da sette esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciute competenze economiche, giuridico-amministrative sulle materie previdenziali ovvero di contabilità pubblica nominati dal Presidente dell'INPS.

Il Comitato svolge le sue attività come organismo consultivo del Presidente dell'INPS per la realizzazione delle attività previste dal documento di cui all'art. 22 del presente regolamento: "Aree di ricerca strategiche".

Il Comitato è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

### **Art. 16** **Compiti e disciplina dei doveri del Comitato scientifico**

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- sottopone all'approvazione del Presidente le attività di ricerca che potranno essere svolte presso l'Istituto ed elencate in un documento denominato "Aree di ricerca strategiche" di cui all'art. 22. Ne propone la sua eventuale integrazione con periodicità semestrale;
- analizza gli aspetti economico-scientifici delle attività e dei progetti da avviare in coerenza con le attività di cui alle "Aree di ricerca strategiche";
- propone i temi di ricerca da inserire nei bandi per le Borse di studio (fellowships);
- propone i soggetti incaricati a svolgere periodi di studio presso l'INPS (visiting scholars) in coerenza con le "Aree di ricerca strategiche";
- effettua, anche tramite le commissioni di cui all'art. 9, co. 2, del presente Regolamento, le valutazioni previste nelle Parti I e II dello stesso e le propone all'approvazione del presidente dell'INPS.

Il Comitato si avvale del supporto logistico-operativo della Direzione centrale Studi e Ricerche e si raccorda con la medesima struttura per il necessario supporto logistico in relazione alle attività di ricerca da espletare.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## Art. 17

### Composizione e procedura di nomina

Il Comitato scientifico risulta composto, oltre che dal "Responsabile scientifico" con funzioni di coordinatore, da:

- un incaricato di funzioni dirigenziali generali dell'Inps in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- cinque esperti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Il Comitato resta in carica tre anni, fatta eccezione per il "responsabile scientifico" che resta in carica due anni.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto il Presidente dell'INPS e il Dirigente Centrale della Direzione studi e ricerche senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato possono, altresì, partecipare, su invito del Presidente, osservatori in rappresentanza dei soggetti finanziatori del programma "VISITINPS scholars" anch'essi senza diritto di voto.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun tipo di compenso fatta eccezione per i residenti al di fuori della regione Lazio ai quali spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio - secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di euro 10.000 - in relazione alle convocazioni e alle trasferte autorizzate dal responsabile scientifico e approvate dal Presidente. Tali eventuali spese saranno poste a carico, per quota parte, dei soggetti che finanzieranno le borse o le indennità.

I componenti del Comitato sono nominati con apposito atto motivato del Presidente, fatta eccezione per il "responsabile scientifico" individuato con l'apposita procedura di cui all'art. 18.

## Art. 18

### Funzioni e procedura di nomina del Responsabile scientifico

Il responsabile scientifico:

- presiede, convoca le riunioni e coordina le attività del Comitato di cui all'art. 15;
- è responsabile delle attività finalizzate all'attuazione dei programmi di ricerca di cui alle "Aree di ricerca strategiche" e ne relaziona direttamente al Presidente dell'Istituto;
- tiene i rapporti con i soggetti sponsorizzatori dell'attività di ricerca;

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- convoca apposite riunioni periodiche alle quali sono chiamati a partecipare tutti i soggetti sponsorizzatori per informarli dei risultati del programma stesso;
- coordina l'attività di ricerca dei visiting scholars;
- sottopone all'approvazione del Presidente dell'INPS i temi di ricerca da inserire nei bandi per la selezione dei VISITINPS Fellowships, VISITINPS Scholars, proposti dal Comitato.

È nominato per due anni ed è individuato attraverso una procedura comparativa così come prevista per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il responsabile scientifico deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti professionali:

- elevato profilo scientifico in materia di mercato del lavoro o welfare;
- esperienza almeno quinquennale quale docente in ambito universitario pubblico o privato, nazionale e internazionale;
- esperienza almeno quinquennale di direzione scientifica e/o amministrativa di attività di ricerca;
- conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta.

Al responsabile scientifico spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per l'espletamento dell'incarico o per trasferte debitamente autorizzate dal Presidente dell'INPS, dietro la presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di euro 10.000,00.

## **PARTE IV** **(Obblighi degli incaricati e supporto logistico)**

### **Art. 19** **Doveri degli incaricati**

I soggetti autorizzati e assegnatari degli incarichi di ricerca possono avvalersi, ai fini dello svolgimento della loro attività, delle attrezzature e della logistica della Direzione centrale studi e ricerche. La Direzione citata fornisce il supporto necessario alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi dell'Istituto. L'attività di ricerca viene svolta, di norma, all'interno della predetta Direzione centrale. L'eventuale attività di ricerca

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



all'esterno della struttura deve essere proposta attraverso il tutor, ovvero il Responsabile scientifico, al Comitato e da quest'ultimo approvata. La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività svolta previste dall'art. 4 comporteranno la revoca dell'autorizzazione. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate dal tutor, ovvero dal Responsabile scientifico, al Comitato che adotta tale proposta e la sottopone, per l'approvazione, al Presidente dell'Istituto.

## **Art. 20 Proprietà intellettuale**

Ai ricercatori di cui al precedente articolo 4, lettere A), B) e C) spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con l'utilizzo di risorse e informazioni dell'INPS e, pertanto, potranno presentare tali lavori per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del progetto VISITINPS e, laddove necessario, riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto. Ferma restando tale possibilità, detti lavori di ricerca potranno essere pubblicati anche all'interno dell'Istituto, previa autorizzazione dell'INPS su proposta del Comitato scientifico.

## **Art. 21 Trattamento dei dati**

I dati personali utilizzati per la realizzazione del programma denominato "Visitinps scholars" di cui al presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per la realizzazione di progetti di ricerca e di studio a carattere scientifico o informativo nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di quanto previsto dalla Determinazione presidenziale n.43 del 14 maggio 2015; è fatto divieto ai soggetti di cui al precedente art. 4, lettere A), B) e C) di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, detti dati. La titolarità del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di ricerca di cui al precedente articolo 4 spetta all'INPS, il quale si riserva la facoltà di designare uno o più responsabili del trattamento di detti dati secondo le modalità previste dall'art. 29 del D.Lgs.196/2003.

I soggetti di cui al precedente art. 4, lettere A), B) e C) saranno designati "incaricati del trattamento" secondo le modalità indicate dall'articolo 30 del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni; gli incaricati dovranno

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



provvedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nell'atto di designazione e nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

## **PARTE V (Aree di ricerca strategiche)**

### **Art. 22 Aree di ricerca strategiche**

Sulla base della proposta formulata dal Comitato scientifico, il Presidente dell'INPS determina annualmente il documento programmatico dell'Istituto sulle aree di ricerca di interesse dell'INPS qualificate come "Aree di ricerca strategiche". Tale documento può essere integrato semestralmente sulla base delle proposte del Comitato.